

CIRCOLARE 2 DEL 07 GENNAIO 2019

NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE -

EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

*Rif. normativi DM 12.12.2018  
e di prassi:*

*In sintesi*

*Con il DM 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. 15.12.2018 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno.*

1 aumento allo 0,8% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. 15.12.2018 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2 decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,8% si applica dall'1.1.2019.

3 effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1 Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2018, che verrà effettuato il 13.2.2019, comporta l'applicazione del tasso legale:

- dello 0,3%, per il periodo 1.12.2018 - 31.12.2018;
- dello 0,8%, per il periodo 1.1.2019 - 13.2.2019.

3.2 rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

L'aumento allo 0,8% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;

acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§

2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2018 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,3% in vigore nel 2018, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

3.3 rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 119/2018

La variazione del tasso di interesse legale ha effetti anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 convertito (c.d. "pace fiscale").

3.3.1 Interessi che decorrono dal 2019

L'aumento allo 0,8% del tasso di interesse legale rileva in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'adesione alle seguenti definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 convertito:

in caso di adesione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 1 del DL 119/2018, e di opzione per il versamento rateale delle somme dovute, sull'importo delle rate successive alla prima sono infatti dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, quindi a decorrere dall'1.6.2019 in quanto la prima rata scade il 31.5.2019;

in caso di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018, e di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in misura superiore a 1.000,00 euro, sulle rate successive alla prima si applicano infatti gli interessi legali calcolati dall'1.6.2019 alla data del versamento della rata (il pagamento della prima rata è infatti stabilito al 31.5.2019).

Il tasso di interesse legale dello 0,8% rileva anche in caso di adesione alla definizione

agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 119/2018, qualora il termine di versamento della prima rata scada il 31.12.2018 o successivamente. In caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute, infatti, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

### 3.3.2 Interessi che decorrono dal 2018

L'aumento del tasso di interesse legale allo 0,8% dall'1.1.2019 dovrebbe rilevare anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'adesione alle seguenti definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 convertito:

- in caso di adesione alla definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 119/2018, e di opzione per il versamento rateale delle somme dovute, sull'importo delle rate successive alla prima sono infatti dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (quindi dal 24.11.2018);
- in caso di adesione alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DL 119/2018, e di opzione per il versamento rateale delle somme dovute, sull'importo delle rate successive alla prima sono infatti dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (quindi dal 14.11.2018).

L'aumento del tasso di interesse legale allo 0,8% dall'1.1.2019 dovrebbe rilevare anche in caso di adesione alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 119/2018, qualora il termine di versamento della prima rata scada prima del 31.12.2018. In caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute, infatti, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

### 3.4 misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del

TUIR).

### 3.5 rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L'aumento del tasso legale allo 0,8% **non** rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

### 3.6 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,8% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

### Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2019.

### 4 effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dall'1.1.2019, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

#### Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,8%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'**1.1.2019**.